



COMUNE DI LEI

Provincia di Nuoro



ORIGINALE
Deliberazione N. **62**
In data **30-09-2024**

Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto : Modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, (ex art. 6 del D.L n. 80/2021, convertito, con modificazioni, in Legge n. 113/2021)

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di settembre alle ore 12:25, nella Residenza Municipale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale

Eseguito l'appello risultano:

Cadau Luigi	Sindaco	Presente
Pintore Giuliana	Vicesindaco	Assente
Mureddu Giovanni	Assessore	Presente
Roccu Mario	Assessore	Presente

Presenti n. 3 Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Falchi Antonio Maria.

Il Presidente Dott. Cadau Luigi, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 6, cc. 1-4, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale dispone:

“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;

DELIBERA DI GIUNTA n.62 del 30-09-2024 COMUNE DI LEI

Visti inoltre:

- l'art. 6, c. 5, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, c. 12, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: *“5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo”*;
- l'art. 6, c. 6, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, c. 12, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: *“6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti”*;
- l'art. 6, c. 6-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come introdotto dall'art. 1, c. 12, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, successivamente modificato dall'art. 7, c. 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, il quale stabilisce che: *“6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
- l'art. 6, c. 7, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: *“7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”*;
- l'art. 6, c. 8, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: *“8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane”*;

Visto che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”*, entrato in vigore il 15 luglio 2022, il quale dispone in particolare:

- all'art. 1, c. 3 che *“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021”*;
- all'art. 1, c. 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava *“Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”*, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione;

- all’art. 2, c. 1, che per gli Enti Locali, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO;

Visto che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell’art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 209 del 07 settembre 2022, il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132, recante “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”, entrato in vigore il 22 settembre 2022, il quale dispone in particolare:

- all’art. 1, c. 3 che *“Le pubbliche amministrazioni conformano il Piano integrato di attività e organizzazione alla struttura e alle modalità redazionali indicate nel presente decreto, secondo lo schema contenuto nell’allegato che forma parte integrante del presente decreto”*;
- all’art. 2, c. 2, che *“Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.”*;
- all’art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che *“Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell’articolo 6, comma 1.”*;
- all’art. 7, c. 1, che *“Ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.”*;
- all’art. 8, c. 2, che *“In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”*;
- all’art. 9, che *“Ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell’attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l’individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”*;
- all’art. 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale;

Dato atto che il Comune di Lei alla data del 31/12/2023:

- ha meno di 50 (cinquanta) dipendenti, e segnatamente numero 7;
- conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all’art. 1, co. 2, della L. n. 158/2017;

Preso atto che il succitato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132 del 30.12.2022, all’art. 2, comma 1, in combinato disposto con l’art. 6 del Decreto medesimo, stabilisce per le pubbliche

DELIBERA DI GIUNTA n.62 del 30-09-2024 COMUNE DI LEI

amministrazioni con meno di 50 dipendenti che il PIAO contiene la SEZIONE 1 Scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle seguenti Sezioni e Sottosezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso:

- all'art. 3, comma 1, lett. c), n. 3), relativo alla Sezione 2 “Valore pubblico, performance e anticorruzione, Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”;
- All'art. 4, comma 1, lett. A) relativo alla Sezione 3 “Organizzazione e capitale umano”, Sottosezione 3.1 “Struttura organizzativa”;
- all'art. 4, comma 1, lett. B) relativo alla Sezione 3 “Organizzazione e capitale umano”, Sottosezione 3.2 “Organizzazione del lavoro agile”;
- All'art. 4, comma 1, lett. C), n. 2) relativo alla Sezione 3 “Organizzazione e capitale umano”, Sottosezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale”;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.12.2023, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 08.01.2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione della G.C. n°30 del 15.04.2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione-**PIAO 2024/2026**, redatto in forma semplificata (per gli Enti con meno di 50 dipendenti), ai sensi dell'art. 6 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n.113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del DM. 30 giugno 2022, n.132;

Ricordato che la sottosezione 3.3 del sopra richiamato PIAO 2024/2026, approvato con delibera di G.C. N.30/2024, comprende il Piano triennale del fabbisogno del personale 2024/2026 comprensivo del calcolo delle capacità assunzionali ai sensi del DM 17 Marzo 2020, del Piano assunzionale 2024/2026 e della Dotazione organica;

Considerato che il prolungarsi dell'assenza del Responsabile dell'Area Tecnica, rende necessario una modifica ed aggiornamento della Sezione III° ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO e segnatamente la **I Sottosezione di programmazione – Struttura Organizzativa** e la **III Sottosezione di programmazione - Piano triennale dei fabbisogni di personale** del PIAO, infatti, in ragione delle mutate esigenze di fabbisogno del personale si ritiene opportuno, al momento, procedere all'accorpamento dell'Area Tecnica con l'Area Finanziaria, nonché rimodulare ed incrementare il limite di spesa per il lavoro flessibile nel modo seguente:

il limite storicamente stabilito in € 13.139,59, viene eccezionalmente rimodulato e incrementato a € 25.576,36 per il 2024 e € 48.153,49 per il 2025 ai sensi di quanto disposto dalla delibera n. 15/2018 della Corte dei Conti Sezione Autonomie, avente ad oggetto “APPLICABILITÀ DELL'ART. 9, COMMA 28, DEL D.L. N. 78/2010 AGLI ENTI LOCALI CHE ABBIANO SOSTENUTO SPESE PER CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE, NEL 2009 O NEL TRIENNIO 2007/2009 PER IMPORTI IRRISORI INIDONEI A COSTITUIRE PARAMETRO DI RIFERIMENTO ASSUNZIONALE”, nella quale è stabilito che “*“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa*

DELIBERA DI GIUNTA n.62 del 30-09-2024 COMUNE DI LEI

strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”.

A tal fine si precisa che le assunzioni flessibili momentaneamente ritenute essenziali per il mantenimento dei servizi dell'Ente riguardano:

SERVIZIO/FIGURA PROFESSIONALE	FABBISOGNO 2024	FABBISOGNO 2025
Servizio Tecnico/Funziionario E.Q.	17.044,80	36.302,17
Servizio Anagrafe/Istruttore	8.531,56	11.851,32
Nuovo limite ricalcolato	25.576,36	48.153,49

Si ritengono inoltre comunque autorizzate, per il triennio in esame, le eventuali assunzioni flessibili (a titolo esemplificativo e non esaustivo: contratti a tempo determinato, art. 110 del TUEL, art. 1 comma 557 L. 311/2004, art. 23 CCNL 16.11.2022, ricorso ad agenzie interinali) che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile.

Dato atto che con l'adozione del presente atto non si superano i limiti di spesa del personale dell'ente di cui all'art. 1, comma 562 della Legge n. 296 del 27 Dicembre 2006, e ss.mm.ii e dell'art.33 del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 convertito con modificazioni con la Legge n. 58 del 28 giugno 2019 e DPCM del 17 Marzo 2020;

Rilevato che:

- è stato acquisito con nota prot. n. 4355 del 30/09/2024 il parere favorevole del Revisore dei Conti sulla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale 2024/2026, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;
- con nota prot. n. 4270 del 24.09.2024 la proposta della presente modifica al PIAO è stata inviata, per informazione ex art. 4 CCNL 2019-2021 del Comparto Funzioni Locali, alle OO.SS e alla RSU del comune di Lei;

Dato atto che rimangono invariate tutte le altre sezioni e allegati (Sezione performances obiettivi gestionali 2024, regolarmente validati dall'Organi Interno di Valutazione (OIV); Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza – Catalogo dei Rischi 2024; Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza – Mappa della trasparenza 2024) al PIAO approvato con Deliberazione di Giunta n. 30 del 15.04.2024;

Considerato quanto sopra, si propone di adottare la modifica al Piano Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, corredato da tutti gli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

preso atto che, ai sensi dell'art. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, all'art. 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) nel proprio sito istituzionale;

Ritenuto di provvedere in merito;

DELIBERA DI GIUNTA n.62 del 30-09-2024 COMUNE DI LEI

Visti:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei termini di legge

DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione

Di approvare, in ragione delle mutate esigenze di fabbisogno del personale, la modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con Deliberazione di Giunta n. 30 del 15.04.2024 nella Sezione III° ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO e segnatamente la **I Sottosezione di programmazione – Struttura Organizzativa** e la **III Sottosezione di programmazione - Piano triennale dei fabbisogni di personale** come appresso:

-Accorpamento dell'Area Tecnica con l'Area Finanziaria;

-Rimodulare ed incrementare il limite di spesa per il lavoro flessibile nel modo seguente:

il limite storicamente stabilito in € 13.139,59, viene eccezionalmente rimodulato e incrementato a € 25.576,36 per il 2024 e € 48.153,49 per il 2025;

Di dare atto che le assunzioni flessibili momentaneamente ritenute essenziali per il mantenimento dei servizi dell'Ente riguardano:

SERVIZIO/FIGURA PROFESSIONALE	FABBISOGNO 2024	FABBISOGNO 2025
Servizio Tecnico/Funzionario E.Q.	17.044,80	36.302,17
Servizio Anagrafe/Istruttore	8.531,56	11.851,32
Nuovo limite ricalcolato	25.576,36	48.153,49

Di dare atto che si ritengono inoltre comunque autorizzate, per il triennio in esame, le eventuali assunzioni flessibili (a titolo esemplificativo e non esaustivo: contratti a tempo determinato, art. 110 del TUEL, art. 1 comma 557 L. 311/2004, art. 23 CCNL 16.11.2022, ricorso ad agenzie interinali) che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile.

Di dare atto che con l'adozione del presente atto non si superano i limiti di spesa del personale dell'ente di cui all'art. 1, comma 562 della Legge n. 296 del 27 Dicembre 2006, e ss.mm.ii e dell'art.33 del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 convertito con modificazioni con la Legge n. 58 del 28 giugno 2019 e DPCM del 17 Marzo 2020;

Di dare mandato al Funzionario E.Q. dell'area amministrativa di provvedere alla pubblicazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente". della presente deliberazione unitamente all'allegato PIAO 2024-2026 modificato, mantenendo gli allegati già approvati con Deliberazione di Giunta n. 30 del 15.04.2024.

Di dare mandato altresì al Funzionario E.Q. dell'area amministrativa di provvedere alla trasmissione del PIAO 2024-2026, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80.

Di demandare al al Funzionario E.Q. dell'area amministrativa gli eventuali ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Di dare atto che le risorse finanziarie occorrenti all'attuazione del PIAO 2024/2026 sono coerenti con gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione finanziario 2024/2026, approvato con delibera C.C. n. 2 del 08.01.2024.

Di inoltrare il PIAO 2024/2026 a tutti i Funzionari E.Q. dell'Ente e al Nucleo di valutazione, anche ai fini dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2001.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Pareri di cui all'Art. 49 del T.U. EE.LL.

Si esprime parere Favorevole sotto il profilo tecnico-amministrativo in relazione alle proprie competenze.

Il Responsabile del servizio Amministrativo

Dott.ssa Maria Grazia Carta

firmato digitalmente

Si esprime parere Favorevole sotto il profilo contabile in relazione alle proprie competenze.

Il Responsabile del servizio Finanziario

Rag. Daniela Pianti

firmato digitalmente

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

Il Sindaco

Dott. Cadau Luigi

Il Segretario Comunale

Dott. Falchi Antonio Maria

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)